



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
PROVINCIA DI FIRENZE

Assessorato
Ufficio U.O. STAFF RISORSE

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO DEL 28-05-2021 N.60

**Oggetto: COSTITUZIONE HOLDING PUBBLICA PLURIPARTECIPATA
PER LA GESTIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE. CONFERIMENTO DELLA
PARTECIPAZIONE IN PUBLICA SPA.**



Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale

Con la presente questo Servizio Risorse – U.O. Staff, nell’ambito dei poteri di iniziativa tecnica che gli competono per legge e della competenza per materia attribuitagli dal vigente ordinamento comunale, propone di adottare la deliberazione il cui schema è di seguito riportato.

Oggetto: COSTITUZIONE HOLDING PUBBLICA PLURIPARTECIPATA PER LA GESTIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE. CONFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE IN PUBLIACQUA SPA.

IL CONSIGLIO

VISTO l’art. 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

PREMESSO che

- I Comuni sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze ai sensi dell’articolo 118 della Costituzione;
- L’articolo 112 recante “Servizi pubblici locali” del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) prevede che gli Enti Locali, nell’ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali;
- il D.Lgs. n. 175/2006 e ss. mm. ed ii. (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica – nel prosieguo TUSP), ha riformato in modo significativo il quadro normativo afferente le società a partecipazione pubblica;

PREMESSO, altresì, che

- Publiacqua Spa, con sede in Firenze, Via Villamagna 90/c, Capitale Sociale Euro 150.280.056,72 i.v, codice fiscale n. 05040110487, iscritta al Registro Imprese di Firenze, è una società a maggioranza di capitale sociale pubblico (60%) detenuto da Enti locali o società a capitale interamente pubblico (Consiag Spa e Publiservizi Spa) con la partecipazione, per una quota pari al 40% del capitale, del socio industriale privato Acque Blu Fiorentine Spa selezionato mediante procedura di evidenza pubblica;
- Publiacqua Spa è il gestore del Servizio idrico integrato a seguito di affidamento da parte dell’Autorità Idrica Toscana (AIT) - al tempo ATO 3 Medio Valdarno - a partire dal primo gennaio 2001, per una durata originariamente stabilita in 20 anni;
- il Comune di Borgo San Lorenzo partecipa con n. 17.649 azioni alla società Publiacqua SpA, con valore nominale per singola azione di euro 5,16, così per un valore nominale complessivo di euro € 91.068,84, corrispondente allo 0,0606% del suo capitale sociale;
- il Comune di Borgo San Lorenzo partecipa, altresì, indirettamente a Publiacqua Spa:



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
PROVINCIA DI FIRENZE

- a) per il tramite di Consiag S.p.A. (Società a totale partecipazione pubblica, nella quale il Comune di Borgo San Lorenzo detiene la quota del 1,88%), che possiede una quota pari al 24,94% del capitale di Publiacqua S.p.A. per un valore nominale di Euro 37.477.828,37;
- b) per il tramite della società Publiservizi S.p.A. (Società a totale partecipazione pubblica, nella quale il Comune di Borgo San Lorenzo detiene la quota del 2,249%), che detiene una quota pari allo 0,016%% del capitale di Publiacqua S.p.A. per un valore nominale di Euro 650.160,00;

RICORDATO che

- il 27 giugno 2006, conformemente a quanto previsto negli atti di gara, è stato sottoscritto il “Patto Parasociale tra Comune di Firenze e altri comuni, Consiag Spa, Publiservizi SpA e Acque Blu Fiorentine SpA.” che regola i reciproci rapporti in relazione alla partecipazione in Publiacqua SpA. (di seguito Patto Parasociale);
- i soci di parte pubblica di Publiacqua Spa, nel giugno 2007, hanno sottoscritto fra loro il “Patto di sindacato fra i soci pubblici di Publiacqua Spa per la gestione dei rapporti con Acque Blu Fiorentine Spa” al fine di adottare comportamenti unitari e condivisi nei confronti del socio privato (di seguito Patto dei soci pubblici);
- il Patto dei soci pubblici prevede quali organi concertativi dei sottoscrittori il Comitato del Patto composto da una rappresentativa di soci e l’Assemblea dei Sottoscrittori alla quale partecipano tutti i soci di parte pubblica di Publiacqua;

RICORDATO che, sulla scorta di quanto condiviso, i soci pubblici hanno disdettato il Patto Parasociale con il socio privato, secondo quanto previsto dall’articolo 17 del Patto medesimo;

TENUTO CONTO che, a seguito della deliberazione di ARERA n 59/2021/R/idr del 16 febbraio 2021, avente ad oggetto “*Approvazione dello specifico schema regolatorio recante le predisposizioni tariffarie per il periodo 2020 – 2023 proposta dall’Autorità Idrica Toscana per il Gestore Publiacqua S.p.A.*”, nonché della deliberazione AIT n. 2/2021, la scadenza dell’affidamento del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) a Publiacqua Spa è stata differita al 31.12.2024;

CONSIDERATO che alla scadenza dell’affidamento l’AIT dovrà procedere alla scelta della nuova forma di gestione del servizio ed all’individuazione di un nuovo gestore, secondo le previsioni di legge;

DATO ATTO che:

- con Deliberazione n. 2/2018 del 26 luglio 2018 approvata unanimemente, la Conferenza territoriale n. 3 Medio Valdarno: “*si esprime a favore della gestione in house del servizio idrico integrato e chiede che l’Assemblea dell’Autorità Idrica Toscana tenga conto di tale indirizzo nella futura decisione della scelta della forma di gestione valutandone la fattibilità e sostenibilità economico-finanziaria*”;



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
PROVINCIA DI FIRENZE

- con Deliberazione del 28 novembre 2018 AIT, nel dare mandato al proprio Direttore Generale a provvedere agli opportuni approfondimenti per la scelta della forma di gestione del Servizio Idrico Integrato, dava conto che “5 Conferenze territoriali su 6 hanno espresso l’indirizzo di procedere verso l’affidamento in house della gestione del servizio idrico integrato”.

DATO ATTO che in sede di Comitato di Patto del 16-04-2021 e del 23-04-2021, come da verbali acquisiti agli atti, i Comuni soci di Publiacqua Spa hanno condiviso l’intento di realizzare un’operazione di concentrazione della compagine pubblica costituendo una società a cui trasferire le proprie quote di partecipazione di Publiacqua Spa, ferma restando la facoltà di opzione di ciascun socio in relazione alla propria quota di partecipazione;

RICORDATO l’intento dei soci - e fra questi del Comune di Borgo San Lorenzo è quello di rinegoziare l’assetto dei rapporti con il partner privato di Publiacqua stabiliti nel “Patto Parasociale” e nello Statuto in modo da conseguire una migliore gestione del percorso finale della concessione da parte dei soci pubblici medesimi;

RILEVATO che stante il contesto normativo e di prossimità del termine della gestione risulta necessario individuare alternative strategiche per valorizzare la partecipazione pubblica e il patrimonio di conoscenze e competenze maturate all’interno del gestore;

EVIDENZIATA l’opportunità che i soci pubblici dispongano di strumenti per conseguire unitarietà di azioni maggiormente adeguati all’attuale contesto di gestione del periodo conclusivo dell’affidamento anche in considerazione della delicata fase di disimpegno dal rapporto con il socio privato industriale in coerenza con la normativa in materia di società a partecipazione mista pubblico/privata;

CONFERMATO l’obiettivo del Comune di Borgo San Lorenzo, insieme ad altre importanti amministrazioni municipali toscane, di realizzare un progetto aggregativo che consenta la condivisione di linee strategiche di crescita volte – attraverso la valorizzazione delle singole società di settore nel campo dei servizi pubblici locali, dei loro *brand* e del loro attuale presidio territoriale – all’attivazione di sinergie industriali ed operative tramite un’aggregazione industriale e societaria che porti alla costituzione di una società Multiutility e confermate le motivazioni e valutazioni espresse nei documenti di programmazione sopra richiamati ai quali si fa integrale riferimento;

EVIDENZIATA la strategicità e opportunità del conseguimento di una unitarietà di azione fra i soci pubblici coinvolti nel percorso aggregativo sopra ricordato, al fine di strutturare un coordinamento dell’azione dei soci pubblici e delle loro società presenti nel capitale di Publiacqua Spa;

VALUTATE le possibili diverse forme per strutturare un coordinamento dell’azione dei soci pubblici e delle loro società presenti nel capitale di Publiacqua Spa;

RITENUTO che la forma associativa societaria sia lo strumento idoneo a rispondere alla duplice esigenza di unitarietà di azione fra soci pubblici e di coerenza con il percorso per la creazione della Multiutility toscana, poiché consente di raggiungere la dimensione del controllo assembleare da parte dei soci pubblici in Publiacqua Spa, ad oggi realizzato solo tramite pattuizioni non più adeguate alla gestione della fase finale della concessione;



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
PROVINCIA DI FIRENZE

DATO ATTO che in sede di Comitato di Patto del 23/04/2021 ed Assemblea di Patto del 04/05/2021 i Comuni soci di Publiacqua Spa, hanno condiviso l'intento di realizzare un'operazione di concentrazione della compagine pubblica, costituendo una nuova società (in seguito Newco) a cui trasferire le proprie quote di partecipazione di Publiacqua Spa, fermo restando l'opzione di scelta di ciascun socio in relazione alla propria quota di partecipazione;

DATO ATTO che in materia di società a partecipazione pubblica deve darsi applicazione a quanto disposto dal D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP);

EVIDENZIATO che l'iter amministrativo per la realizzazione dell'operazione di aggregazione sopra descritta prevede l'adozione di una deliberazione consiliare ex artt. 5 e 7 del TUSP, che sia analiticamente motivata e preceduta da consultazione pubblica avente ad oggetto lo schema di proposta;

DATO ATTO, nello specifico, che per le deliberazioni di partecipazione alla costituzione di una società vale quanto indicato dall'art. 7 TUSP, secondo cui è necessario che il Consiglio Comunale deliberi secondo le modalità di cui all'art. 7, c. 1 e 2 TUSP, che richiamano la necessità dell'adozione di una delibera analiticamente motivata, ex art. 5, c.1 TUSP come di seguito riportato: *«Ad eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa»*;

RICORDATO che fra le finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche ai sensi del Dlgs 175/16 (art. 4) vi è la produzione di servizi di interesse generale quale il S.I.I. e la autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle funzioni nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di riferimento;

RICHIAMATO il comma 5 dell'articolo 4 del TUSP, nella parte in cui viene fatto esplicito riferimento alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali;

TENUTO CONTO della natura strumentale di una holding, che si pone «come una mera interposizione tra il Comune e la società di servizi al fine di detenerne le azioni o come coordinatrice "sotto il profilo patrimoniale, finanziario, amministrativo, tecnico ed organizzativo, delle società ed enti in cui partecipa"» e, quindi, come strumento di governance di società di servizi (cfr. C. conti, Sez. I, 24 marzo 2015, n. 249);

CONSIDERATO che:



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
PROVINCIA DI FIRENZE

- tramite la nuova società il Comune provvederà ad una attività “di autoproduzione di (beni o) servizi strumentali”, attività legittimata, come sopra detto, dall’art. 4 c.2 lett. d) e Art. 4 c.5 del D.Lgs. n. 175/2016, consistente nella gestione delle partecipazioni azionarie, inizialmente in Publiacqua Spa;
- con l’acquisizione della partecipazione societaria nella nuova società il Comune di Borgo San Lorenzo, insieme agli altri soci costituenti, in conformità di quanto disposto dall’art. 4 TUSP risponde al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, in quanto tramite detta società intende provvedere alla gestione della partecipazione societaria in un soggetto che opera nel campo dei servizi pubblici, rafforzando il ruolo strategico per i soci pubblici all’interno della compagine sociale di Publiacqua Spa;
- il modello organizzativo della società Holding comunale è una prassi già da tempo applicata nell’ambito degli enti locali, e che la dottrina ha esaminato e condiviso il modello Holding attraverso la enucleazione di una tipologia di società specializzata, in genere nella forma di società di capitali a totale partecipazione pubblica locale, a cui vengono conferite le partecipazioni in società che gestiscono servizi pubblici di rilevanza economica;
- il modello di governance attraverso Holding di partecipazioni è da tempo considerato uno strumento adeguato per governare le società cui sono stati esternalizzati servizi o attività, con positiva valutazione dell’efficacia in quanto particolarmente adatto alla realizzazione del coordinamento rispetto a reti di società satellite partecipate in differente misura dagli enti locali;

ATTESO che la scelta organizzativa della Società di gestione di partecipazioni si ispira ai seguenti obiettivi:

- a) attuare un’azione amministrativa coordinata ed unitaria (amministrazione delle partecipazioni) nel governo delle partecipazioni, anche nella prospettata volontà di procedere ad una riorganizzazione strategica del complesso delle partecipazioni detenute nel settore dei servizi pubblici di rilevanza economica;
- b) organizzare le partecipazioni pubbliche in Publiacqua Spa in modo efficiente, efficace ed economico, superando la frammentarietà ed assicurando una struttura dedicata in modo adeguato alle problematiche legate alla governance e alla gestione dei servizi pubblici, assicurando la convenienza economica della scelta e la sostenibilità finanziaria della società;
- c) garantire in capo agli organi di governo degli Enti e degli altri soggetti pubblici aderenti, anche a seguito della interposizione societaria di una holding nella direzione e vigilanza delle partecipazioni, l’esercizio stringente delle funzioni di vigilanza, controllo ed indirizzo, sia delle partecipazioni in essere, sia sulle scelte strategiche per l’acquisizione di nuove, nel rispetto delle finalità istituzionali degli Enti e delle prerogative dei medesimi organi;

RILEVATA, pertanto, la conformità della costituzione di un soggetto societario con oggetto sociale, esclusivo riferito alla gestione di partecipazioni sociali degli enti locali o di società da essi totalmente partecipate, alla normativa vigente in materia di



partecipazioni pubbliche e alle finalità istituzionali degli Enti costituenti e del Comune di Borgo San Lorenzo;

DATO ATTO che l'apporto di beni da parte dei Comuni soci alla società ha la natura di conferimento, che trova allocazione nel patrimonio netto della società che ne è beneficiaria;

CONSIDERATO che le amministrazioni ottengono un valore patrimoniale di partecipazione nella nuova società corrispondente al valore patrimoniale conferito e che, quindi, l'operazione si configura come una differente allocazione di immobilizzazioni;

EVIDENZIATO che

- è possibile ravvisare la dimensione della opportunità nei vantaggi strategici derivanti dalla partecipazione a una nuova società in controllo pubblico, che realizza a sua volta un controllo su Publiacqua Spa in considerazione della rilevanza della aggregazione, rispetto all'attuale partecipazione diretta ma frammentata, irrisoria e non di controllo, rafforzando il perseguimento delle finalità di interesse pubblico sopra espresse, ferme restando le competenze strategiche in capo agli organi di governo dell'ente tramite la strutturazione di attività di vigilanza e controllo con gli strumenti statutari a disposizione;
- il superamento della frammentarietà nel costituire uno strumento societario in controllo pubblico congiunto per gestire le partecipazioni societarie (inizialmente su Publiacqua Spa) consente vantaggi di economicità complessivi dal momento che da una gestione singola e autonoma di più enti si passa ad una struttura dedicata unitaria di gestione delle partecipazioni;
- a fronte di un valore di conferimento determinato con il metodo del patrimonio netto le amministrazioni ottengono un equivalente valore in termini patrimoniali, e che quindi l'operazione si configura in termini neutri, come una differente allocazione di immobilizzazioni;
- è possibile ravvisare la dimensione della sostenibilità finanziaria prospettica della società Newco, garantita dai proventi per dividendi futuri di Publiacqua Spa e dall'ottimale impiego delle risorse pubbliche che faranno conseguire un valore della produzione medio superiore al milione di euro, come risulta anche dalla "*valutazione delle operazioni di conferimento...*" di cui all'allegato sub 1);

EVIDENZIATE, altresì, ai sensi dell'articolo 5 del D.lgs. n. 175/16, le ragioni e le finalità della scelta a favore della costituzione di una holding di partecipazioni alla quale conferire la propria partecipazione in Publiacqua Spa nel:

- superare la forte frammentarietà della compagine azionaria di Publiacqua Spa che, stante anche l'esiguità delle singole partecipazioni detenute da alcuni singoli Comuni, non garantisce la possibilità di elaborare strategie efficaci sulla gestione futura di Publiacqua Spa;
- sostituire una partecipazione diretta, ma non di controllo, che ad oggi risulta inefficace per la realizzazione delle migliori strategie in materia di servizi pubblici, con una partecipazione indiretta ma di controllo, in grado di svolgere un miglior presidio del servizio idrico, tramite lo strumento della new-co, che



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
PROVINCIA DI FIRENZE

verifica i requisiti e le condizioni di società a controllo pubblico, ed è a sua volta in grado di controllare Publiacqua Spa partecipando al capitale della stessa in misura maggioritaria;

- rafforzare l'aggregazione dei soci di parte pubblica di Publiacqua Spa per conferire maggiore efficacia alla linea di gestione unitaria, in vista dell'esigenza condivisa fra i soci pubblici di ridefinire i ruoli e gli assetti strategici su Publiacqua Spa nei confronti del socio privato a favore del recupero di un maggior ruolo della parte pubblica nella gestione della società;
- disporre di uno strumento per conseguire unitarietà di azioni maggiormente adeguato all'attuale contesto di gestione del periodo conclusivo dell'affidamento anche in considerazione della delicata fase di disimpegno dal rapporto con il socio privato industriale in coerenza con la normativa in materia di società a partecipazione mista pubblico/privata, per una maggiore efficacia dell'azione amministrativa dei soci pubblici partecipanti tutti;
- dare avvio al percorso per la creazione della Multiutility toscana dei servizi pubblici più sopra descritta, finalizzata al riassetto dell'organizzazione dei servizi idrici, ambientali ed eventualmente altri nei propri territori di riferimento, costituendo un veicolo societario che rappresenta il primo passo per una più ampia aggregazione dei gestori interessati progressivamente;

CONSIDERATO che la scelta di conferire le partecipazioni di Publiacqua alla nuova holding non comporta per il Comune di Borgo San Lorenzo oneri finanziari, ma risponde ad una logica organizzativa strategica strumentale ad una più efficace gestione della propria partecipazione nel gestore del servizio per quanto sopra detto senza incidere in alcun modo sulle caratteristiche e modalità di gestione del servizio;

CONSIDERATO, inoltre, che è possibile ravvisare la dimensione della sostenibilità finanziaria prospettica della società Newco, garantita dalla previsione dei proventi per dividendi futuri di Publiacqua Spa;

PRESO ATTO delle valutazioni del Comitato di Patto, che ha ritenuto che la società holding fosse lo strumento più adatto per il miglior esercizio delle prerogative e dei diritti connessi alla partecipazione nella società Publiacqua, da mantenere quale soggetto gestore del servizio idrico integrato come affidato con deliberazione dell'Autorità d'Ambito Medio Valdarno, oggi AIT;

RICHIAMATO il comma 5 dell'articolo 4 del TUSP sopra riportato nella parte in cui viene fatto esplicito riferimento alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, che ne legittima l'utilizzo;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di conferire a detto nuovo soggetto costituendo le azioni detenute dal Comune di Borgo San Lorenzo in Publiacqua Spa, per l'intera partecipazione detenuta pari a 17.649 azioni, assumendo la qualità di socio nella costituenda società in misura proporzionale al rapporto fra il conferimento effettuato e il totale del valore aggregato raggiunto;

DATO CONTO della compatibilità del presente atto con la normativa dei trattati europei ai sensi dell'art 5 co 2 del D-lgs 175/2016, come meglio di seguito precisato:



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
PROVINCIA DI FIRENZE

- ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1 del TFUE, si definisce aiuto di Stato alle imprese qualsiasi aiuto concesso da uno Stato membro, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsa o minaccia di falsare la concorrenza, nella misura in cui incide sugli scambi tra gli Stati membri, è incompatibile con il mercato interno.
- affinché l'intervento pubblico si configuri come aiuto di Stato è necessario che:
 - sia concesso dallo Stato o tramite risorse pubbliche;
 - favorisca una o più imprese rispetto alle altre, ovvero venga concesso un vantaggio selettivo;
 - distorca di fatto o potenzialmente una situazione di concorrenza;
 - incida sugli scambi tra Stati membri.

RILEVATO che l'acquisizione della partecipazione nella nuova società da parte dei Comuni soci, a fronte del trasferimento delle azioni di Publiacqua Spa, non costituisce violazione della normativa in materia di aiuti di stato alle imprese poiché i Comuni non versano nella nuova società risorse finanziarie destinate ad abbattere il prezzo di un servizio di mercato, e che quindi non esiste, in assoluto, il presupposto affinché si configuri l'ipotesi di violazione della concorrenza prevista dal Trattato Internazionale.

RILEVATO, altresì, che il trasferimento alla nuova società delle quote di partecipazione in Publiacqua SpA non influisce sul posizionamento di quest'ultima sul mercato, consentendole un "vantaggio selettivo", in quanto l'operazione di cui trattasi si configura come mero processo di razionalizzazione delle partecipazioni detenute dai soci pubblici; né, questi ultimi, contestualmente al trasferimento delle azioni, finanzieranno la nuova società con risorse destinate ad abbattere il prezzo di un servizio di mercato;

DATO ATTO che la nuova società sarà conforme alle prescrizioni di cui all'art. 20 comma 2 e comma 5 del D.Lgs. n. 175/2016, poiché avrà come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni;

RITENUTO di stabilire fin da ora che la società, in quanto in controllo pubblico, sarà sottoposta agli indirizzi dei soci in ordine al contenimento dei costi di funzionamento, ex articolo 19 del TUSP, da condividersi all'interno dell'assemblea dei soci e di stabilire in tal senso che verrà fatto riferimento agli indirizzi contenuti nei documenti approvati con deliberazione di C.C. n. 76 del 30/11/2020 e deliberazione n. 18 del 08/04/2021 e che la società dovrà attenersi ai principi generali contenuti in tale documentazione operando una oculata gestione dei costi, mirando in caso di percezione di dividendi dalla partecipata Publiacqua, ad una loro corresponsione ai soci nella misura massima consentita dalla copertura dei costi di esercizio;

VISTO lo Statuto della nuova società (allegato sub 2 al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale) che si configurerà come società pluripartecipata in controllo pubblico caratterizzata da:

- (i) partecipazione di solo capitale pubblico, diretto o indiretto, per tutta la durata della società;



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
PROVINCIA DI FIRENZE

- (ii) oggetto sociale esclusivo finalizzato alla gestione delle partecipazioni societarie dei soci pubblici;
- (iii) previsione di limitazioni del potere di azione dell'organo amministrativo attraverso il rinvio di materie alla preventiva autorizzazione assembleare dei soci;

VISTI gli articoli 2343 e seguenti del codice civile in ordine ai conferimenti nelle società per azioni e in particolare l'art. 2343 ter, comma 2, lettera b);

PRESO ATTO della "*Valutazione della operazione di conferimento delle azioni di Publiacqua s.p.a. in una società di nuova costituzione (newco) a capitale pubblico*", redatta dal Dott. Comm. Andrea Parenti, esperto indipendente, dotato di adeguata e comprovata professionalità, sulla base dell'incarico conferitogli, dall'Amministratore unico di Consiag Spa su mandato congiunto dei soci del Patto di sindacato fra i soci pubblici di Publiacqua Spa per la gestione dei rapporti con Acque Blu Fiorentine Spa, come deciso dal Comitato di Patto in data 16 e 23 aprile 2021 (allegato sub 1 alla presente);

CONSIDERATO che il valore del conferimento per il Comune di Borgo San Lorenzo è pari ad euro 171.555,48, per la totalità delle azioni possedute in numero di 17.649, come da perizia agli atti di ufficio, redatta ai sensi dell'art. 2343 ter c.c. e che la percentuale di partecipazione dell'amministrazione nella nuova società sarà pari alla incidenza del valore di detto conferimento sul valore complessivamente raggiunto da tutti i conferimenti;

DATO ATTO che il conferimento delle azioni di che trattasi è stato sottoposto ed approvato dall'assemblea dei Sottoscrittori come previsto all'articolo 10 del Patto dei soci pubblici nella seduta del 04 maggio 2021;

DATO ATTO del contenuto dell'art 11 del Patto Parasociale disdettato, in ordine alla non applicabilità delle clausole statuarie di prelazione sulle conferende azioni di Publiacqua Spa e della necessità dell'adesione della società conferitaria al Patto medesimo per la sua residua durata utile fino al perfezionamento degli effetti della disdetta deliberata come descritto in premessa;

RITENUTO, pertanto, di stabilire che la costituenda società debba essere impegnata al subentro e al rispetto delle pattuizioni tutte previste nel "Patto Parasociale tra Comuni, Consiag spa, Publiservizi SpA e Acque Blu Fiorentine SpA" del 27 giugno 2006, fino alla scadenza del Patto disdettato medesimo, quale parte unica con il Comune di Firenze, che ne è mandatario, e tutti gli altri soci conferenti con riguardo ai diritti e obblighi attribuiti dal Patto Parasociale ai sensi del suo art. 11 comma 2, e di prevedere espressamente tale condizione nell'atto costitutivo, oltre che esprimere fino da ora indirizzo alla società ai sensi dell'articolo 42 del TUEL;

DATO CONTO che il "Patto di sindacato fra i soci pubblici di Publiacqua Spa per la gestione dei rapporti con Acque Blu Fiorentine Spa" continuerà ad operare per espressa volontà dei suoi sottoscrittori con riferimento alle decisioni da assumersi in Publiacqua Spa anche con riferimento alle partecipazioni conferite nella nuova società, la quale opererà come tramite nei confronti di Publiacqua secondo gli indirizzi deliberati dai propri soci;



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
PROVINCIA DI FIRENZE

CONSIDERATO che il Comune di Borgo San Lorenzo è socio di Consiag Spa, di cui detiene il 1,88% del capitale sociale, e che è necessario altresì con il presente atto dare indirizzo ai sensi dell'art. 42 del TUEL alla società Consiag Spa per la cessione delle partecipazioni in Publiacqua Spa detenute nella misura del 24,94% per il valore risultante dalla perizia di stima acquisita agli atti di ufficio, dando mandato al rappresentante del Comune ad esprimendosi favorevolmente in sede assembleare per il conferimento dell'intera partecipazione detenuta da Consiag Spa nella nuova società;

RICHIAMATO l'art. 7 comma 3 del D.Lgs. n. 175/2016, secondo il quale l'atto deliberativo contiene l'indicazione degli elementi essenziali dell'atto costitutivo, come previsti dall'articolo 2328 del codice civile per le società per azioni, e considerato che la sede, l'oggetto, la durata, l'amministrazione, il Collegio Sindacale, l'assemblea, i bilanci e gli altri patti che regolano la società o richiesti dalla legge, sono contenuti nello statuto sociale che viene qui allegato e considerato parte integrante del presente atto (allegato sub 2), mentre per quanto riguarda la quota di partecipazione dei soci, essa sarà proporzionale al valore conferito destinato al capitale sociale derivante dalla aggregazione rispetto al valore complessivo raggiunto, come definito al termine del percorso amministrativo di tutte le amministrazioni aderenti;

RICHIAMATO l'art. 22 del Tusp "Trasparenza" secondo cui *"Le società a controllo pubblico assicurano il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33."*;

DATO ATTO che l'Ente, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 5, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 175/2016, ha sottoposto gli atti e gli allegati alle forme di consultazione pubblica mediante pubblicazione all'albo pretorio comunale e con avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'ente dal 28 maggio al 07 giugno 2021;

DATO ATTO che il presente provvedimento sarà inviato alla Corte dei Conti a fini conoscitivi e all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.Lgs. 175/16;

PRESO ATTO che trattandosi di società a totale partecipazione pubblica sono da applicarsi le norme del D.lgs. n. 175/16 e ss mm. ii.;

RITENUTO, per tutto quanto sopra, di aderire al progetto di costituzione della nuova società a totale capitale pubblico di gestione della partecipazione in Publiacqua S.p.A., conferendo al nuovo soggetto costituendo le azioni detenute direttamente dal Comune di Borgo San Lorenzo in Publiacqua S.p.A. al valore determinato dalla perizia sopra richiamata;

CONSIDERATO CHE

- l'oggetto, la durata, il sistema di amministrazione, il collegio sindacale, l'assemblea, i bilanci e gli altri patti che regolano la società o richiesti dalla legge, sono contenuti nello statuto sociale che viene qui allegato e considerato parte integrante alla presente deliberazione;
- tutti i partecipanti all'aggregazione conferiranno azioni di Publiacqua spa, per quanto riguarda la quota di partecipazione del Comune di Borgo San Lorenzo, essa sarà proporzionale al valore conferito rispetto al totale dei conferimenti degli aderenti alla aggregazione e quindi rappresenterà una quota percentuale



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
PROVINCIA DI FIRENZE

del capitale della Newco pari valore della partecipazione in Publiacqua rapportata al valore totale delle partecipazioni in Publiacqua che saranno conferite alla Newco al termine del percorso amministrativo di tutte le amministrazioni aderenti;

DATO ATTO, inoltre, che tutte le spese inerenti l'atto costitutivo oltre che quelle accessorie, sono a carico della società;

PRESO ATTO che conseguentemente con il conferimento della propria partecipazione in Publiacqua Spa il Comune di Borgo San Lorenzo cessa la propria partecipazione diretta nella stessa;

PRESO ATTO del parere del Collegio dei revisori (**allegato 3**), quale parte integrante e sostanziale del presente atto, rilasciato ai sensi dell'articolo 239 c. 1 lett. b) punto 3 del D.lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 5 e segg. della Legge n. 241/1990 e ss. mm. ed ii., è l'avv. Sebastiano Elio Nicotra, funzionario responsabile U.O. Staff del Servizio Risorse;

VISTO l'art. 42, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) attribuisce al Consiglio comunale la competenza in materia di «...*organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione...*»;

VISTO E PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile del Servizio 2 Risorse, in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile;

VISTO il parere espresso dalla 1° Commissione Consiliare come da verbale depositato in atti;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

RITENUTO, altresì, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile onde consentire la rapida costituzione della società;

DELIBERA

- 1) **DI PROCEDERE** alla costituzione di una nuova società in controllo pubblico a totale partecipazione di enti pubblici o società interamente partecipate da enti pubblici con sede a Firenze;
- 2) **DI PRENDERE ATTO** della “*Valutazione della operazione di conferimento delle azioni di Publiacqua s.p.a. in una società di nuova costituzione (newco) a capitale pubblico*” redatta dal Dott. Comm. Andrea Parenti, **allegato 1**;
- 3) **DI SOTTOSCRIVERE** la quota di pertinenza del Comune di Borgo San Lorenzo mediante il conferimento delle n. 17.649, azioni pari a euro 91.068,84, di capitale detenute dal Comune di Borgo San Lorenzo in Publiacqua Spa, al valore di euro 171.555,48;



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
PROVINCIA DI FIRENZE

- 4) **DI APPROVARE** la bozza di Statuto della costituenda società nel testo di cui all'**allegato 2** al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale, contenente gli elementi essenziali dell'atto costitutivo previsti dagli articoli 2328 del codice civile per le società per azioni;
- 5) **DI DARE ATTO** che la quota di partecipazione del Comune di Borgo San Lorenzo nella nuova società sarà proporzionale al valore del conferimento apportato rispetto al totale del conferimento raggiunto dai soci aderenti alla aggregazione;
- 6) **DI STABILIRE** che la costituenda società Spa è impegnata al rispetto delle previsioni del "Patto Parasociale tra Comune di Firenze e altri comuni, Consiag spa, Publiservizi SpA e Acque Blu Fiorentine SpA." del 27 giugno 2006 fino alla sua scadenza a seguito delle disdetta deliberata dai soci pubblici, e che la stessa debba intendersi parte unica con il mandatario Comune di Firenze e gli altri soci conferenti con riguardo ai diritti ed obblighi attribuiti dal Patto medesimo;
- 7) **DI PREVEDERE** la condizione di adesione di cui al precedente punto all'interno dell'atto costitutivo della costituenda società e esprimere fin da subito ai sensi dell'articolo 42 del TUEL indirizzo vincolante in tal senso alla nuova società;
- 8) **DI STABILIRE** che la società dovrà attenersi ai principi generali contenuti negli indirizzi della nota di aggiornamento al DUP 2021-2023 approvati dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 18 del 08 aprile 2021, operando una oculata gestione dei costi, rivolta alla corresponsione ai soci dei dividendi di Publiacqua Spa nella misura massima consentita dalla copertura dei costi di esercizio;
- 9) **DI DARE MANDATO** al rappresentante del Comune nella assemblea di Consiag Spa affinché esprima voto favorevole alla cessione nella costituenda società della intera partecipazione detenuta da Consiag Spa in Publiacqua Spa;
- 10) **DI DARE ATTO** che il Sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante dell'Ente titolare della partecipazione in Publiacqua Spa, procederà alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e al conferimento delle azioni di Publiacqua Spa nella costituenda società e compirà tutte le attività negoziali necessarie per dare attuazione alla presente deliberazione;
- 11) **DI ACCONSENTIRE** a che vengano apportate eventuali modifiche di natura meramente formale e non sostanziale, necessarie su indicazione del notaio o di altri uffici pubblici per ragioni di natura normativa, amministrativa o fiscale alla bozza di statuto;
- 12) **DI DARE ATTO** che tutte le spese inerenti l'atto costitutivo oltre che quelle accessorie, sono a carico della costituenda società;
- 13) **DI INVIARE** il presente atto alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti ed all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, ai sensi e per gli effetti dell'art.5 comma 3 del D.Lgs. n. 175/2016.
- 14) **DI PUBBLICARE** il presente atto sulla sezione "Amministrazione Trasparente" del Comune di Borgo San Lorenzo, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
PROVINCIA DI FIRENZE



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
PROVINCIA DI FIRENZE

**Oggetto: COSTITUZIONE HOLDING PUBBLICA PLURIPARTECIPATA PER
LA GESTIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE. CON=
FERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE IN PUBLIACQUA SPA.**